

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. XCVI  
n. 5**

## RELAZIONE

### SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, RIFERITA AI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI

(Anni 2015 e 2016)

*(Articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
30 maggio 2002, n. 115)*

**Presentata dal Ministro della giustizia**

(ORLANDO)

---

**Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 2017**

---



PAGINA BIANCA



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

UFFICIO I — AFFARI CIVILI INTERNI



All'Ufficio di Gabinetto  
E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

OGGETTO: Relazione biennale al Parlamento sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato ex art. 294 del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115 – Biennio 2015-2016.  
Rif. prot. DOG n. 120613.U e DAG. 123660.E del 27/06/2017.

Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto, avuto riguardo alle materie di competenza dell'Ufficio I – Affari civili interni – di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

## PREMESSA

L'art. 294 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con d.P.R. 30 maggio 2002. n. 115, prevede che il Ministro della giustizia ogni due anni trasmetta al Parlamento una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, per valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

Con la presente relazione si illustreranno gli effetti della normativa sul patrocinio a spese dello Stato relativamente ai procedimenti civili, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016.

I dati su cui si basa la relazione sono stati rilevati dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, che ha provveduto ad effettuare un monitoraggio delle istanze e degli esiti delle stesse comunicati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

La predetta Direzione generale ha, inoltre, provveduto a rilevare le spese pagate dall'Erario, evidenziando in generale il totale liquidato e, in particolare, gli onorari liquidati ai difensori, sulla base dei dati comunicati dalle Corti d'appello, dai Tribunali per minorenni, dai Tribunali e dagli Uffici del giudice di pace.

I dati sono stati rilevati presso i predetti Uffici giudiziari con:

- un modello di rilevazione annuale predisposto per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e agli esiti delle stesse;
- un modello di rilevazione semestrale (modello I/A/SG) predisposto per rilevare le spese pagate dall'Erario.

Per una valutazione dei predetti dati si ritiene opportuno esporre sinteticamente la normativa relativa al beneficio in argomento.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nell'intera parte III, ha riunito in modo organico e ordinato le varie disposizioni relative alla materia in argomento.

In particolare, il titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario (artt. da 74 a 89); il titolo II le disposizioni particolari riguardanti il solo processo penale (artt. da 90 a 114); il titolo III l'estensione a fattispecie particolari (difensori di collaboratori di giustizia, di soggetti minori, di soggetti irreperibili) di taluni effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale (artt. da 115 a 118); il titolo IV le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. da 119 a 141).

L'art. 74 del T.U., in particolare, prevede che: *“E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.*

*E' altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.*

Dalla lettura di tale norma subito risalta la differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti occorre, invece, un ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata.

In merito al presupposto della non abbienza, questo sussiste quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41 (importo aggiornato con decreto emesso il 7 maggio 2015 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato). Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (art. 76 T.U.); in tal caso, inoltre, il limite di reddito sopra indicato deve essere elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 T.U.).

L'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato si estende ad ogni grado e fase del processo, nonché alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione ed ad altri particolari processi (art. 75 T.U.).

Gli artt. 78 e 79 indicano le modalità con cui presentare l'istanza (con sottoscrizione autenticata dal difensore ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000), nonché gli elementi che questa deve contenere a pena d'inammissibilità: l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è affidata ai Consigli dell'Ordine degli avvocati (art. 124 T.U.).

Il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ricorrono le condizioni di reddito e le pretese che l'istante intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126, comma 1, T.U.).

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto (art. 126, comma 3, T.U.).

Una copia dell'atto, con il quale il Consiglio dell'Ordine ovvero il magistrato competente per il giudizio accoglie la domanda, è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente territorialmente. Quest'ultimo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato - alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni della domanda di ammissione - nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica, integrando tale comportamento il delitto di cui all'art. 95 del T.U.. In ogni caso, è sempre possibile controllare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (art. 127 T.U.).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito del procedimento o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, T.U.).

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2, T.U.).

Va, peraltro, sottolineato che la legge del 24 febbraio 2005, n. 25, ha introdotto un terzo comma all'art. 80 T.U., che espressamente consente a colui che è ammesso al patrocinio la scelta del difensore iscritto negli elenchi *“anche al di fuori del distretto”*.

La norma va poi collegata al successivo art. 82, comma 2, T.U., che esclude la ripetibilità di spese ed indennità di trasferta per il difensore nominato *extra districtum*. Appare evidente, pertanto, che l'assunzione di difese di questo tipo, in via generale, non è molto conveniente per l'avvocato, dato che l'art. 85 del T.IJ. fa divieto al legale di percepire dal proprio assistito *“compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U.”*, dichiara nullo qualunque patto contrario e dichiara che la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art. 129 T.U.).

Si rileva che, poiché lo Stato sostiene l'onere del patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche il vincitore della controversia, con la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio, il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 T.U.).

### ANALISI DEI DATI STATISTICI

Il monitoraggio relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha avuto inizio nell'anno 2005 ed è stato affidato alla Direzione generale di statistica, che ha il compito di raccogliere i dati più rilevanti riguardanti il beneficio in argomento e poi comunicarli alla Direzione generale della giustizia civile.

I rilevamenti statistici sono stati perfezionati nel corso degli anni, tuttavia, occorre tener presente che non tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati e gli uffici giudiziari provvedono tempestivamente alla comunicazione dei dati in loro possesso.


I dati forniti dalla Direzione generale di statistica sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile, comprensivi anche di stime relative agli Uffici che non hanno comunicato le informazioni, sono aggiornati al 23 maggio 2017 e vengono forniti sia aggregati a livello nazionale che per distretto di Corte di appello. Va evidenziato infatti come, alla data del 23 maggio 2017 non tutti gli Uffici giudiziari, benché tempestivamente interpellati dalla Direzione generale di statistica, avessero fornito risposta. In particolare non hanno fornito i dati richiesti: n. 9 Corti di appello, n. 6 Tribunale per i minorenni, n. 22 Tribunali ordinari e ben n. 100 Uffici del giudice di pace.

Uffici	Uffici interrogati	Uffici rispondenti 2015 e 2016	Uffici Stimati
Corte di appello	29	20	9
Tribunale per i minorenni	29	23	6
Tribunale ordinario	140	118	22
Sezioni distaccate (*)	5	5	0
Giudice di pace (**)	372	272	100

(\*) Sono ancora attive le seguenti Sezioni distaccate: Atesa, Ortona, Ischia, Lipari e Portoferraio.

(\*\*) Gli uffici attivi hanno accorpato un numero variabile di uffici soppressi; i dati trasmessi non sono sempre rappresentativi del "nuovo" ufficio, infatti, per varie ragioni, spesso non vengono trasmessi i dati degli uffici soppressi.

#### Situazione rispondenti per tipologia di ufficio



Passando ad esaminare i prospetti elaborati dalla Direzione generale di statistica, si riportano di seguito le tabelle relative alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate ai

Consigli dell'Ordine degli avvocati negli anni 2015-2016 e al loro esito, per dato nazionale e per dato diviso per Corte d'appello:

**ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE PRESENTATE PRESSO I CONSIGLI DELL'ORDINE:**

**DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO**







In particolare, in relazione al numero totale deve evidenziarsi un aumento sia delle istanze di patrocinio a spese dello Stato, che sono passate da 177.014 dell'anno 2015 a 220.958 dell'anno 2016, sia dei provvedimenti di accoglimento delle suddette istanze passate da 156.854 a 195.820.

Il forte incremento nelle richieste anche rispetto alla rilevazione statistica del biennio 2013-2014 (in cui il totale delle istanze nell'anno 2014 era pari 134.580 e dei provvedimenti di accoglimento pari a 124.884) appare riconducibile all'aggiornamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avvenuto nel mese di maggio 2015, al fenomeno della "protezione internazionale" (che ha manifestato un forte impatto) nonché, in via generale, all'attuale contesto socio-economico caratterizzato dal blocco delle retribuzioni e dall'aumento del tasso di disoccupazione.

Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	italiani	stranieri	Totale	italiani	stranieri	Totale
Iscritte	128.723	48.291	177.014	138.784	82.174	220.958
Accolte	119.262	37.593	156.854	128.216	67.604	195.820
Rigettate	4.689	3.605	8.294	5.589	6.962	12.551
Inammissibili	2.838	5.716	8.553	2.912	6.175	9.087
Pendenti	3.467	1.950	5.417	3.955	2.215	6.170

Le domande presentate da cittadini stranieri rappresentano circa il 40% del totale nell'anno 2015 e il 60% del totale nell'anno 2016.





**Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile presentate ai Consigli dell'Ordine degli avvocati suddivise per distretti di Corte di appello.**

**Dati per distretto di Corte di Appello**

Numero istanze	Distretto di Ancona					
	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	1.960	1.416	3.376	2.543	3.381	5.924
Accolte	1.844	1.268	3.112	2.273	2.924	5.197
Rigettate	59	18	77	62	24	86
Inammissibili	71	53	124	72	228	300
Pendenti Finali	157	185	342	136	207	343

Numero istanze	Distretto di Bari					
	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	7.693	2.436	10.129	7.251	3.007	10.258
Accolte	6.974	946	7.920	6.683	1.408	8.091
Rigettate	670	1.489	2.159	509	1.598	2.107
Inammissibili	23	1	24	32	-	32
Pendenti Finali	28	-	28	40	2	42

Numero istanze	Distretto di Bologna					
	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.731	2.005	4.736	2.838	3.267	6.104
Accolte	2.505	1.939	4.444	2.872	3.147	6.019
Rigettate	101	27	128	107	109	216
Inammissibili	42	8	50	47	9	56
Pendenti Finali	87	34	121	79	23	102

Numero istanze	Distretto di Brescia					
	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	3.085	1.500	4.585	3.855	5.607	9.462
Accolte	2.876	1.328	4.204	3.581	4.961	8.542
Rigettate	121	51	172	338	609	947
Inammissibili	16	2	18	4	2	6
Pendenti Finali	209	142	351	270	510	780

Numero istanze	Distretto di Cagliari					
	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	10.613	164	10.777	10.497	153	10.650
Accolte	10.296	162	10.458	10.149	150	10.298
Rigettate	120	2	122	151	3	154
Inammissibili	10	-	10	5	-	5
Pendenti Finali	189	-	189	239	-	239

## Dati per distretto di Corte di Appello

Distretto di Caltanissetta						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	3.418	2.101	5.519	2.854	3.271	6.125
Accolte	3.258	2.063	5.321	2.723	3.219	5.942
Rigettate	81	5	86	61	4	65
Inammissibili	-	-	-	-	-	-
Pendenti Finali	82	34	116	71	49	120

Distretto di Campobasso						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	829	491	1.320	857	752	1.609
Accolte	768	481	1.249	820	594	1.413
Rigettate	25	4	29	21	9	112
Inammissibili	14	2	16	9	65	74
Pendenti Finali	23	4	27	8	2	10

Distretto di Catania						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	13.397	3.606	17.003	15.044	6.794	21.838
Accolte	12.842	3.067	15.909	13.852	5.996	19.848
Rigettate	409	531	939	1.079	789	1.869
Inammissibili	140	5	144	104	3	107
Pendenti Finali	11	4	15	17	6	23

Distretto di Catanzaro						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	6.896	1.804	8.700	7.832	2.570	10.402
Accolte	5.914	1.421	7.335	7.184	1.997	9.180
Rigettate	1.036	89	1.125	448	537	985
Inammissibili	34	-	34	26	-	26
Pendenti Finali	287	303	590	409	47	456

Distretto di Firenze						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	4.564	2.131	6.695	4.739	4.128	8.867
Accolte	4.103	1.576	5.679	4.207	3.650	7.857
Rigettate	214	540	754	184	415	598
Inammissibili	107	20	127	118	32	150
Pendenti Finali	257	219	476	313	63	376

## Dati per distretto di Corte di Appello

Distretto di Genova						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.912	888	3.799	3.143	1.630	4.774
Accolte	2.804	815	3.619	3.024	1.615	4.638
Rigettate	16	14	30	39	13	52
Inammissibili	76	18	93	82	39	121
Pendenti Finali	89	66	155	135	58	193

Distretto di L'Aquila						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.572	399	2.970	2.692	384	3.076
Accolte	2.388	347	2.734	2.512	321	2.833
Rigettate	37	12	49	62	8	70
Inammissibili	57	19	76	95	44	139
Pendenti Finali	103	24	127	35	16	51

Distretto di Lecce						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	5.793	265	6.058	8.158	1.512	9.670
Accolte	5.538	246	5.784	7.634	1.407	9.041
Rigettate	81	5	86	143	25	168
Inammissibili	16	1	17	17	-	17
Pendenti Finali	192	13	205	399	80	479

Distretto di Messina						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.257	133	2.390	2.753	104	2.856
Accolte	2.137	123	2.260	2.652	97	2.748
Rigettate	13	3	16	58	3	61
Inammissibili	22	3	25	60	2	62
Pendenti Finali	95	6	101	63	6	69

Distretto di Milano						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	8.710	4.189	12.899	9.024	7.575	16.599
Accolte	7.607	3.783	11.390	7.804	5.810	13.614
Rigettate	476	167	643	715	1.423	2.138
Inammissibili	424	138	562	361	85	446
Pendenti Finali	470	176	640	457	329	786

## Dati per distretto di Corte di Appello

Distretto di Napoli						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	10.331	1.874	12.205	10.718	4.590	15.308
Accolte	10.108	1.845	11.953	10.492	4.550	15.042
Rigettate	32	19	51	37	30	67
Inammissibili	92	4	96	116	8	124
Pendenti Finali	117	9	126	111	5	116

Distretto di Palermo						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	11.412	3.008	14.420	13.248	4.052	17.300
Accolte	10.685	2.954	13.638	12.071	3.725	15.796
Rigettate	308	38	346	693	292	985
Inammissibili	310	11	321	313	20	333
Pendenti Finali	210	27	237	182	15	197

Distretto di Perugia						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	1.001	593	1.594	1.030	2.073	3.103
Accolte	894	540	1.433	920	2.029	2.949
Rigettate	45	21	66	55	21	76
Inammissibili	32	16	48	26	13	39
Pendenti Finali	35	16	51	29	10	39

Distretto di Potenza						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	1.535	662	2.197	1.773	1.110	2.883
Accolte	1.429	588	2.017	1.680	1.065	2.745
Rigettate	25	27	52	35	4	39
Inammissibili	23	2	25	26	5	31
Pendenti Finali	63	73	136	32	36	68

Distretto di Reggio Calabria						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.020	846	2.866	2.065	1.823	3.888
Accolte	1.776	524	2.300	1.847	1.583	3.430
Rigettate	18	-	18	18	-	18
Inammissibili	-	-	-	-	-	-
Pendenti Finali	226	322	548	200	240	440

Distretto di Roma						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	9.837	11.543	21.380	10.057	11.803	21.860
Accolte	8.788	6.181	14.968	8.999	6.316	15.315
Rigettate	266	279	545	216	147	363
Inammissibili	682	4.979	5.661	751	5.234	5.985
Pendenti Finali	139	107	246	138	110	247

Distretto di Salerno						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	2.556	390	2.946	2.651	1.079	3.730
Accolte	2.381	236	2.617	2.318	364	2.681
Rigettate	135	138	273	248	698	946
Inammissibili	26	-	26	18	1	19
Pendenti Finali	14	16	30	86	18	104

Distretto di Torino						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	6.154	3.134	9.288	6.214	5.183	11.397
Accolte	5.697	2.981	8.677	5.780	5.072	10.853
Rigettate	275	98	372	156	49	205
Inammissibili	133	29	162	208	47	255
Pendenti Finali	72	48	120	71	26	97

Distretto di Trento						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	801	278	1.079	965	825	1.790
Accolte	747	250	997	884	736	1.620
Rigettate	27	14	41	18	4	22
Inammissibili	25	14	39	44	45	89
Pendenti Finali	9	3	12	20	40	60

Distretto di Trieste						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	1.716	771	2.486	1.936	1.182	3.118
Accolte	1.576	478	2.054	1.825	956	2.781
Rigettate	9	1	10	71	35	106
Inammissibili	119	287	405	57	186	243
Pendenti Finali	42	7	49	47	12	59

Distretto di Venezia						
Numero istanze	Anno 2015			Anno 2016		
	Italiani	Stranieri	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Iscritte	3.932	1.668	5.599	4.051	4.321	8.371
Accolte	3.331	1.454	4.785	3.434	3.915	7.349
Rigettate	92	15	106	66	33	99
Inammissibili	346	106	452	324	108	432
Pendenti Finali	264	119	383	369	308	677

### AMMISSIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 5 E 8 DEL D. LGS. N. 286/98 E RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI

Passando all'esame dei dati, nel biennio, relativi al numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dei relativi importi liquidati dai giudici di pace, raggruppati per distretti di Corte di appello, si evidenzia, relativamente al numero di stranieri ammessi, una lieve diminuzione del 4%.

In particolare il totale nazionale del numero di stranieri ammessi risulta essere nel 2015 di 4431, mentre nel 2016 il numero degli ammessi scende a 4243. Il numero degli stranieri ammessi d'ufficio ai sensi del predetto art. 13, differenziato per Corti d'appello è comunque registrato in aumento nei seguenti distretti: Ancona (10%), Bologna (26%), Campobasso (11%), Firenze (19%), Genova (1%), L'Aquila (34%), Messina (52%), Milano (21%), Napoli (27%), Palermo (11%), Potenza (67%), Torino (4%).

Numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13 co.5 e 8 del D. Lgs. 286/98  
Anni 2015 - 2016

#### Dati per distretto di Corte di Appello

Distretto	Circondario (*)	Anno 2015	Anno 2016	Variazioni 2016 vs 2015
ANCONA	ANCONA	27	55	51%
	ASCOLI PICENO	50	39	-28%
	FERMO	10	9	-11%
	MACERATA	5	-	
	PESARO	19	21	10%
	URBINO	-	-	
<b>Totale Ancona</b>		<b>111</b>	<b>124</b>	<b>10%</b>
BARI	BARI	625	190	-229%
	FOGGIA	28	27	-4%
	TRANI	-	-	
<b>Totale Bari</b>		<b>653</b>	<b>217</b>	<b>-201%</b>
BOLOGNA	BOLOGNA	-	-	
	FERRARA	14	15	7%
	FORLI'	14	11	-27%
	MODENA	-	25	100%
	PARMA	44	46	4%
	PIACENZA	59	51	-16%
	RAVENNA	10	8	-25%
	REGGIO EMILIA	49	89	45%
	RIMINI	15	31	52%
<b>Totale Bologna</b>		<b>205</b>	<b>276</b>	<b>26%</b>
BRESCIA	BERGAMO	-	-	
	BRESCIA	-	-	
	CREMONA	46	35	-31%
	MANTOVA	18	18	0%
<b>Totale Brescia</b>		<b>64</b>	<b>53</b>	<b>-21%</b>
CAGLIARI	CAGLIARI	14	2	-600%
	LANUSEI	-	-	
	NUORO	14	13	-8%
	ORISTANO	1	1	0%
	SASSARI	4	-	

<b>Totale Cagliari</b>		<b>33</b>	<b>16</b>	<b>-106%</b>
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	468	391	-20%
	ENNA	-	-	
	GELA	-	-	
<b>Totale Caltanissetta</b>		<b>468</b>	<b>391</b>	<b>-20%</b>
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	15	18	17%
	ISERNIA	1	-	
	LARINO	-	-	
<b>Totale Campobasso</b>		<b>16</b>	<b>18</b>	<b>11%</b>
CATANIA	CALTAGIRONE	-	-	
	CATANIA	53	36	-47%
	RAGUSA	-	-	
	SIRACUSA	-	-	
<b>Totale Catania</b>		<b>53</b>	<b>36</b>	<b>-47%</b>
CATANZARO	CASTROVILLARI	-	-	
	CATANZARO	-	7	100%
	COSENZA	16	33	52%
	CROTONE	83	49	-69%
	LAMEZIA TERME	-	-	
	PAOLA	-	-	
	VIBO VALENTIA	11	8	-38%
<b>Totale Catanzaro</b>		<b>110</b>	<b>97</b>	<b>-13%</b>
FIRENZE	AREZZO	22	13	-69%
	FIRENZE	94	164	43%
	GROSSETO	-	29	100%
	LIVORNO	52	29	-79%
	LUCCA	-	35	100%
	PISA	22	13	-69%
	PISTOIA	23	20	-15%
	PRATO	63	24	-163%
	SIENA	8	22	64%
<b>Totale Firenze</b>		<b>284</b>	<b>349</b>	<b>19%</b>

Distretto	Circondario (*)	Anno 2015	Anno 2016	Variazioni 2016 vs 2015
GENOVA	GENOVA	95	-	
	IMPERIA	37	111	67%
	LA SPEZIA	-	16	100%
	MASSA	2	7	71%
	SAVONA	20	21	5%
<b>Totale Genova</b>		<b>154</b>	<b>155</b>	<b>1%</b>
L'AQUILA	AVEZZANO	-	1	100%
	CHIETI	19	17	-12%
	LANCIANO	-	-	
	L'AQUILA	25	27	7%
	PESCARA	14	35	60%
	SULMONA	-	-	
	TERAMO	14	31	55%
	VASTO	1	-	
<b>Totale L'Aquila</b>		<b>73</b>	<b>111</b>	<b>34%</b>
LECCE	BRINDISI	4	-	
	LECCE	24	-	
	TARANTO	23	26	12%
<b>Totale Lecce</b>		<b>51</b>	<b>26</b>	<b>-96%</b>
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	-	1	100%
	MESSINA	26	53	51%
	PATTI	-	-	
<b>Totale Messina</b>		<b>26</b>	<b>54</b>	<b>52%</b>
MILANO	COMO	23	45	49%
	LECCO	43	43	0%
	LODI	18	27	33%
	MILANO	569	766	26%
	MONZA	12	5	-140%
	PAVIA	24	21	-14%
	SONDRIO	1	2	50%
	VARESE	133	136	2%
<b>Totale Milano</b>		<b>823</b>	<b>1.045</b>	<b>21%</b>
NAPOLI	AVELLINO	22	30	27%
	BENEVENTO	-	-	
	NAPOLI	-	-	
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	-	-	
	TORRE ANNINZIATA	-	-	



<b>Totale Napoli</b>		<b>22</b>	<b>30</b>	<b>27%</b>
PALERMO	AGRIGENTO	47	38	-24%
	MARSALA	-	-	
	PALERMO	152	205	26%
	SCIACCA	-	-	
	TERMINI IMERESE	-	-	
	TRAPANI	48	36	-33%
<b>Totale Palermo</b>		<b>247</b>	<b>279</b>	<b>11%</b>
PERUGIA	PERUGIA	-	-	
	SPOLETO	-	-	
	TERNI	21	10	-110%
<b>Totale Perugia</b>		<b>21</b>	<b>10</b>	<b>-110%</b>
POTENZA	LAGONEGRO	-	-	
	MATERA	-	-	
	POTENZA	1	3	67%
<b>Totale Potenza</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>67%</b>
REGGIO CALABRIA	LOCRI	-	-	
	PALMI	-	-	
	REGGIO CALABRIA	51	27	-89%
<b>Totale Reggio Calabria</b>		<b>51</b>	<b>27</b>	<b>-89%</b>
ROMA	CASSINO	-	-	
	FROSINONE	-	-	
	LATINA	6	-	
	RIETI	10	7	-43%
	ROMA	-	-	
	TIVOLI	-	-	
	VELLETRI	-	-	
	VITERBO	34	34	0%
<b>Totale Roma</b>		<b>50</b>	<b>41</b>	<b>-22%</b>

Distretto	Circondario (*)	Anno 2015	Anno 2016	Variazioni 2016 vs 2015
SALERNO	SALERNO	68	63	-8%
	VALLO DELLA LUCANIA	-	-	
<b>Totale Salerno</b>		<b>68</b>	<b>63</b>	<b>-8%</b>
TORINO	ALESSANDRIA	15	24	38%
	AOSTA	16	26	38%
	ASTI	21	21	0%
	BIELLA	20	17	-18%
	CUNEO	29	33	12%
	IVREA	-	-	
	NOVARA	79	85	7%
	TORINO	346	349	1%
	VERBANIA	13	13	0%
	VERCELLI	27	28	4%
<b>Totale Torino</b>		<b>566</b>	<b>596</b>	<b>5%</b>
TRENTO	BOLZANO/BOZEN	21	21	0%
	ROVERETO	-	-	
	TRENTO	8	16	50%
<b>Totale Trento</b>		<b>29</b>	<b>37</b>	<b>22%</b>
TRIESTE	GORIZIA	10	10	0%
	PORDENONE	-	20	100%
	TRIESTE	26	23	-13%
	UDINE	66	-	
<b>Totale Trieste</b>		<b>102</b>	<b>53</b>	<b>-92%</b>
VENEZIA	BELLUNO	7	3	-133%
	PADOVA	79	66	-20%
	TREVISO	17	21	19%
	VENEZIA	-	-	
	VERONA	40	29	-38%
	VICENZA	7	17	59%
<b>Totale Venezia</b>		<b>150</b>	<b>136</b>	<b>-10%</b>
<b>Totale nazionale</b>		<b>4.431</b>	<b>4.243</b>	<b>-4%</b>

(\*) I dati si riferiscono agli Uffici rispondenti in ciascun anno preso in esame.

**TOTALE IMPORTI LIQUIDATI E ONORARI AI DIFENSORI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO.**

Esaminando i prospetti relativi ai costi del patrocinio a spese dello Stato, si evidenzia un aumento delle spese che gravano sul capitolo 1360 dell'amministrazione della giustizia.

Considerando, in particolare, il dato nazionale degli uffici rispondenti ad entrambi gli anni si evidenzia, infatti dall'anno 2015 all'anno 2016 un aumento del 34% del costo totale e, nello specifico, del 37% delle spese per onorari ai difensori, al netto dell'IVA.

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato nel processo civile  
Anni 2015 - 2016  
Dato nazionale**



Uffici		Anno 2015	Anno 2016	Variazione 2016 vs 2015
Corte di appello	Onorari ai difensori	€ 4.420.040,13	€ 5.812.096,97	31%
	Altri importi (*)	€ 1.190.261,68	€ 1.431.571,41	20%
	Totale importi liquidati	€ 5.610.301,81	€ 7.243.668,38	29%
Tribunale per i minorenni	Onorari ai difensori	€ 5.305.866,11	€ 6.491.210,97	22%
	Altri importi (*)	€ 1.642.992,81	€ 1.849.535,23	13%
	Totale importi liquidati	€ 6.948.858,92	€ 8.340.746,20	20%
Tribunale ordinario	Onorari ai difensori	€ 42.393.515,24	€ 59.266.648,73	40%
	Altri importi (*)	€ 11.348.017,43	€ 14.347.399,09	26%
	Totale importi liquidati	€ 53.741.532,67	€ 73.614.047,82	37%
Giudice di pace	Onorari ai difensori	€ 1.549.566,54	€ 2.001.758,17	29%
	Altri importi (*)	€ 449.419,00	€ 507.718,96	13%
	Totale importi liquidati	€ 1.998.985,54	€ 2.509.477,14	26%
<b>Totale</b>	<b>Onorari ai difensori</b>	<b>€ 53.668.988,02</b>	<b>€ 73.571.714,84</b>	<b>37%</b>
	<b>Altri importi (*)</b>	<b>€ 14.630.690,92</b>	<b>€ 18.136.224,69</b>	<b>24%</b>
	<b>Totale importi liquidati</b>	<b>€ 68.299.678,94</b>	<b>€ 91.707.939,54</b>	<b>34%</b>

(\*) Tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA.

Si evidenzia, in particolare, che il costo totale nelle Corti d'appello, dal 2015 al 2016, è passato da euro 5.610.301,81 a 7.243.668,38; nei Tribunali per i minorenni da euro 6.948.858,92 a 8.340.746,20; nei Tribunali ordinari da euro 53.741.532,67 a 73.614.047,82; negli Uffici del giudice di pace da euro 1.998.985,54 ad euro 2.509.477,14.

Raffrontando, inoltre, i dati nazionali degli uffici rispondenti ad entrambi gli anni con i corrispondenti dati relativi al biennio 2013-2014, si rileva una tendenza in aumento nel corso degli anni dei relativi oneri. In particolare il dato nazionale dei costi risulta essere nel 2013 di euro 58.851.903,66 e nel 2014 di euro 53.843.210,04.

I costi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, distribuiti per tipologia di costo, in base ai dati forniti dagli uffici rispondenti sia nel 2013 che 2014, risultano quindi essere costituiti prevalentemente dagli onorari corrisposti ai difensori, che ammontano nel 2015 al 79% del totale e nel 2016 al 80%



In allegato si trasmettono i dati relativi agli importi liquidati negli anni 2015-2016 per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile presso gli Uffici di Corte di appello, presso i Tribunali per i minorenni, presso i Tribunali ordinari e presso gli Uffici del giudice di pace, suddivisi per Distretto di Corte d'appello (nota, allegare da pag. 15 a 23)

Roma, 31 agosto 2017

Il Direttore generale

*Michele Forziati*



**Allegato 6: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati  
presso gli uffici di Corte di appello  
Anni 2015 - 2016  
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2015	Anno 2016
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 151.785,71	€ 217.893,16
	Altri importi	€ 40.869,51	€ 50.723,62
	Totale importi liquidati	€ 192.655,22	€ 268.616,78
BARI	Onorari ai difensori	€ 108.623,82	€ 87.706,80
	Altri importi	€ 31.061,36	€ 21.808,59
	Totale importi liquidati	€ 139.685,18	€ 109.515,39
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 110.158,46	€ 244.767,33
	Altri importi	€ 27.255,80	€ 58.914,57
	Totale importi liquidati	€ 137.414,26	€ 303.681,90
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 18.314,00	€ 17.809,93
	Altri importi	€ 4.968,46	€ 5.043,47
	Totale importi liquidati	€ 23.282,46	€ 22.853,40
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 834.017,06	€ 909.360,05
	Altri importi	€ 222.012,77	€ 219.737,23
	Totale importi liquidati	€ 1.056.029,83	€ 1.129.097,28
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 44.900,65	€ 63.185,87
	Altri importi	€ 10.586,36	€ 14.733,10
	Totale importi liquidati	€ 55.487,01	€ 77.918,97
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 35.834,12	€ 28.204,71
	Altri importi	€ 8.236,76	€ 7.495,64
	Totale importi liquidati	€ 44.070,88	€ 35.700,35
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 322.899,26	€ 346.189,29
	Altri importi	€ 93.394,40	€ 87.636,09
	Totale importi liquidati	€ 416.293,66	€ 433.825,38
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 258.656,57	€ 217.880,36
	Altri importi	€ 72.058,10	€ 52.281,85
	Totale importi liquidati	€ 330.714,67	€ 270.162,21
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 171.788,21	€ 221.296,89
	Altri importi	€ 44.616,09	€ 56.086,01
	Totale importi liquidati	€ 216.404,30	€ 277.382,90
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 72.671,15	€ 90.126,88
	Altri importi	€ 19.041,40	€ 23.967,72
	Totale importi liquidati	€ 91.712,55	€ 114.094,60
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 81.538,11	€ 353.882,38
	Altri importi	€ 21.481,51	€ 86.177,55
	Totale importi liquidati	€ 103.019,62	€ 440.059,93
LECCE	Onorari ai difensori	€ 372.509,58	€ 432.416,83
	Altri importi	€ 96.144,76	€ 91.023,92
	Totale importi liquidati	€ 468.654,34	€ 523.440,75
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 128.317,74	€ 158.652,64
	Altri importi	€ 30.713,51	€ 36.934,16
	Totale importi liquidati	€ 159.031,25	€ 195.586,80
MILANO	Onorari ai difensori	€ 194.909,61	€ 374.639,06
	Altri importi	€ 54.282,57	€ 96.923,86
	Totale importi liquidati	€ 249.192,18	€ 471.562,92
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 139.942,18	€ 118.912,18
	Altri importi	€ 37.478,19	€ 32.921,87
	Totale importi liquidati	€ 177.420,37	€ 151.834,05
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 70.660,90	€ 169.473,89
	Altri importi	€ 20.208,99	€ 33.901,95
	Totale importi liquidati	€ 90.869,89	€ 203.375,84

**Allegato 7: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati  
presso gli uffici di Tribunale per i minorenni  
Anni 2015 - 2016**

**Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2015	Anno 2016
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 60.887,57	€ 34.593,75
	Altri importi	€ 23.290,45	€ 8.231,56
	Totale importi liquidati	€ 84.178,02	€ 42.825,31
BARI	Onorari ai difensori	€ 671.199,96	€ 673.012,79
	Altri importi	€ 192.992,44	€ 140.666,84
	Totale importi liquidati	€ 864.192,40	€ 813.679,63
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 52.268,59	€ 0,00
	Altri importi	€ 13.226,11	€ 0,00
	Totale importi liquidati	€ 65.494,70	€ 0,00
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 436.897,47	€ 522.331,80
	Altri importi	€ 119.207,68	€ 142.859,36
	Totale importi liquidati	€ 556.105,15	€ 665.191,16
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 537.118,83	€ 675.337,71
	Altri importi	€ 155.828,01	€ 194.696,27
	Totale importi liquidati	€ 692.946,84	€ 870.033,98
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 59.810,65	€ 26.269,16
	Altri importi	€ 16.040,28	€ 4.791,79
	Totale importi liquidati	€ 75.850,93	€ 31.060,95
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 40.224,12	€ 28.639,50
	Altri importi	€ 9.462,95	€ 6.150,75
	Totale importi liquidati	€ 49.687,07	€ 34.790,25
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 247.113,74	€ 266.812,89
	Altri importi	€ 61.154,62	€ 55.210,67
	Totale importi liquidati	€ 308.268,36	€ 322.023,56
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 114.216,74	€ 84.537,41
	Altri importi	€ 34.501,49	€ 19.522,05
	Totale importi liquidati	€ 148.718,23	€ 104.059,46
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 99.285,68	€ 81.458,14
	Altri importi	€ 25.463,01	€ 24.216,25
	Totale importi liquidati	€ 124.748,69	€ 105.674,39
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 49.600,04	€ 76.440,56
	Altri importi	€ 14.898,42	€ 21.629,68
	Totale importi liquidati	€ 64.498,46	€ 98.070,24
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 132.555,13	€ 160.264,80
	Altri importi	€ 43.561,75	€ 54.421,80
	Totale importi liquidati	€ 176.116,88	€ 214.686,60
LECCE	Onorari ai difensori	€ 108.850,95	€ 111.992,28
	Altri importi	€ 53.583,71	€ 41.199,63
	Totale importi liquidati	€ 162.434,66	€ 153.191,91
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 24.972,71	€ 47.065,12
	Altri importi	€ 6.468,62	€ 8.326,72
	Totale importi liquidati	€ 31.441,33	€ 55.391,84
MILANO	Onorari ai difensori	€ 419.870,60	€ 504.735,51
	Altri importi	€ 177.435,36	€ 206.870,60
	Totale importi liquidati	€ 597.305,96	€ 711.606,11
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 519.132,04	€ 747.494,06
	Altri importi	€ 139.072,76	€ 189.823,95
	Totale importi liquidati	€ 658.204,80	€ 937.318,01
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 223.317,17	€ 275.918,33
	Altri importi	€ 60.877,46	€ 74.376,29
	Totale importi liquidati	€ 284.194,63	€ 350.294,62

**Allegato 8: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati  
presso gli uffici di Tribunale  
Anni 2015 - 2016  
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2015	Anno 2016
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 1.156.633,57	€ 2.343.557,57
	Altri importi	€ 301.264,01	€ 537.905,70
	Totale importi liquidati	€ 1.457.897,58	€ 2.881.463,27
BARI	Onorari ai difensori	€ 1.175.568,42	€ 1.265.968,20
	Altri importi	€ 296.803,73	€ 280.874,95
	Totale importi liquidati	€ 1.472.372,15	€ 1.546.843,15
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 1.417.776,60	€ 1.694.085,37
	Altri importi	€ 368.152,91	€ 418.326,78
	Totale importi liquidati	€ 1.785.929,51	€ 2.112.412,15
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 1.594.335,50	€ 2.013.594,03
	Altri importi	€ 434.029,25	€ 523.079,64
	Totale importi liquidati	€ 2.028.364,75	€ 2.536.673,67
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 4.118.724,49	€ 6.394.035,09
	Altri importi	€ 1.049.923,40	€ 1.467.863,52
	Totale importi liquidati	€ 5.168.647,89	€ 7.861.898,61
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 952.297,73	€ 966.236,23
	Altri importi	€ 235.972,25	€ 202.116,10
	Totale importi liquidati	€ 1.188.269,98	€ 1.168.352,33
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 337.098,12	€ 455.084,56
	Altri importi	€ 86.708,84	€ 111.291,99
	Totale importi liquidati	€ 423.806,96	€ 566.376,55
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 1.403.701,87	€ 2.891.296,26
	Altri importi	€ 364.451,36	€ 639.598,18
	Totale importi liquidati	€ 1.768.153,23	€ 3.530.894,44
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 2.244.598,40	€ 2.958.975,46
	Altri importi	€ 561.700,33	€ 697.602,21
	Totale importi liquidati	€ 2.806.298,73	€ 3.656.577,67
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 1.966.896,49	€ 2.653.812,42
	Altri importi	€ 534.981,07	€ 643.286,32
	Totale importi liquidati	€ 2.501.877,56	€ 3.297.098,74
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 1.217.443,62	€ 1.771.950,14
	Altri importi	€ 318.975,96	€ 430.517,69
	Totale importi liquidati	€ 1.536.419,58	€ 2.202.467,83
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 1.051.058,28	€ 1.713.125,73
	Altri importi	€ 279.317,70	€ 435.598,66
	Totale importi liquidati	€ 1.330.375,98	€ 2.148.724,39
LECCE	Onorari ai difensori	€ 2.095.199,31	€ 2.238.047,76
	Altri importi	€ 549.511,11	€ 524.020,46
	Totale importi liquidati	€ 2.644.710,42	€ 2.762.068,22
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 653.489,43	€ 946.192,93
	Altri importi	€ 184.680,71	€ 231.087,32
	Totale importi liquidati	€ 838.170,14	€ 1.177.280,25
MILANO	Onorari ai difensori	€ 3.201.793,66	€ 3.960.556,49
	Altri importi	€ 881.754,72	€ 1.004.178,51
	Totale importi liquidati	€ 4.083.548,38	€ 4.964.735,00
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 2.367.099,88	€ 2.711.237,42
	Altri importi	€ 662.044,86	€ 674.680,40
	Totale importi liquidati	€ 3.029.144,74	€ 3.385.917,82
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 3.952.345,87	€ 5.024.011,69
	Altri importi	€ 997.688,19	€ 1.227.480,53
	Totale importi liquidati	€ 4.950.034,06	€ 6.251.492,22
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 204.488,07	€ 173.253,87
	Altri importi	€ 52.574,30	€ 43.906,00
	Totale importi liquidati	€ 257.062,37	€ 217.159,87
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 864.955,92	€ 871.009,77
	Altri importi	€ 219.980,58	€ 195.232,34
	Totale importi liquidati	€ 1.084.936,50	€ 1.066.242,11

**Allegato 9: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati  
presso gli uffici del Giudice di pace  
Anni 2015 - 2016**

Dati per distretto di Corte di appello

Distretto	Valori	Anno 2015	Anno 2016
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 40.957,82	€ 37.949,74
	Altri importi	€ 10.244,46	€ 9.541,44
	Totale importi liquidati	€ 51.202,28	€ 47.491,18
BARI	Onorari ai difensori	€ 54.603,98	€ 117.440,34
	Altri importi	€ 18.754,03	€ 35.645,79
	Totale importi liquidati	€ 73.358,01	€ 153.086,13
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 61.998,65	€ 37.083,25
	Altri importi	€ 16.166,68	€ 9.840,25
	Totale importi liquidati	€ 78.165,33	€ 46.923,49
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 3.181,69	€ 14.059,06
	Altri importi	€ 979,35	€ 4.003,55
	Totale importi liquidati	€ 4.161,05	€ 18.062,62
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 114.441,08	€ 133.903,97
	Altri importi	€ 35.416,18	€ 34.075,57
	Totale importi liquidati	€ 149.857,26	€ 167.979,53
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 203.842,97	€ 118.510,26
	Altri importi	€ 37.677,60	€ 26.491,66
	Totale importi liquidati	€ 241.520,57	€ 145.001,92
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 11.577,07	€ 9.452,48
	Altri importi	€ 2.878,76	€ 1.898,28
	Totale importi liquidati	€ 14.455,83	€ 11.350,76
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 146.515,42	€ 196.646,12
	Altri importi	€ 33.961,20	€ 43.474,64
	Totale importi liquidati	€ 180.476,62	€ 240.120,75
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 104.362,64	€ 172.353,49
	Altri importi	€ 26.984,25	€ 41.480,07
	Totale importi liquidati	€ 131.346,89	€ 213.833,57
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 46.528,29	€ 162.453,55
	Altri importi	€ 12.787,24	€ 23.303,20
	Totale importi liquidati	€ 59.315,52	€ 185.756,76
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 5.958,31	€ 18.197,44
	Altri importi	€ 1.677,97	€ 4.507,52
	Totale importi liquidati	€ 7.636,28	€ 22.704,96
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 69.992,26	€ 79.732,55
	Altri importi	€ 21.626,15	€ 21.726,49
	Totale importi liquidati	€ 91.618,41	€ 101.459,03
LECCE	Onorari ai difensori	€ 72.388,10	€ 77.941,49
	Altri importi	€ 17.032,90	€ 15.033,04
	Totale importi liquidati	€ 89.421,00	€ 92.974,53
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 36.336,88	€ 49.048,22
	Altri importi	€ 9.618,70	€ 11.458,66
	Totale importi liquidati	€ 45.955,58	€ 60.506,88
MILANO	Onorari ai difensori	€ 85.080,62	€ 106.935,66
	Altri importi	€ 23.949,40	€ 34.903,12
	Totale importi liquidati	€ 109.030,02	€ 141.838,78
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 47.539,69	€ 84.545,30
	Altri importi	€ 19.301,01	€ 24.508,69
	Totale importi liquidati	€ 66.840,70	€ 109.053,98
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 206.077,70	€ 254.839,01
	Altri importi	€ 83.939,44	€ 70.113,71
	Totale importi liquidati	€ 290.017,14	€ 324.952,72



## Allegato 10: Rilevazione "Spese di giustizia pagate dall'erario"

Anni 2015 - 2016

Situazione uffici rispondenti al 23/05/2017

Uffici	Uffici interrogati	Uffici rispondenti		Uffici stimati
		2015	2016	
Corte di appello	29	29		0
Tribunale per i minorenni	29	29		0
Tribunale ordinario	140	140		0
Sezioni distaccate (*)	5	4		1
Giudice di pace (**)	372	295		77

(\*) Sono rimaste aperte le 2 Sezioni distaccate di Atessa ed Ortona e quelle con sede su isole di Ischia, Lipari e Portoferraio.

(\*\*) Gli uffici attivi hanno accorpato un numero variabile di uffici soppressi e i dati trasmessi non sono sempre rappresentativi del "nuovo" ufficio. Infatti, per varie ragioni, spesso non vengono trasmessi i dati degli uffici soppressi.

## Situazione rispondenti per tipologia di ufficio

Corte di appello




Tribunale per i minorenni



Tribunale ordinario



Giudice di pace (\*\*)



■ Uffici rispondenti  
2015 2016

■ Uffici  
stimati

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale di statistico e analisi organizzativa  
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 23 maggio 2017



# Ministero della Giustizia

## Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06-6885.2338 - fax 06-68897415

Ufficio I – Reparto Dati statistici e monitoraggio



Prot. n. m\_dg.DAG.24/08/2017.0158956.U

FASE. 030.001-2/15 RR



m\_dg.GAB.24/08/2017.0034137.E

Al Sig. Capo di Gabinetto  
SEDE

. e p.c.

Al Sig. Capo Dipartimento  
per gli Affari di Giustizia  
SEDE

**Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale: Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 294 DPR n° 115/02: analisi dei dati relativi agli anni 1995 - 2016 (ediz. Luglio 2017)**

04 In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del D.P.R. n° 115/02, si trasmette in quadruplica copia la relazione in oggetto, per il successivo inoltro ai due rami del Parlamento.

Cordialmente,

IL DIRETTORE GENERALE  
(Raffaele Piccirillo)

Relazione al Parlamento sull'applicazione del *D.P.R. n° 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"* relativamente al:

**Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale**

(ai sensi dell'art. 294 del D.P.R. 115/02)

**edizione Luglio 2017**

**(ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2016)**

**INDICE**

<b>1) Introduzione e breve analisi del fenomeno</b>	
1.1) <i>Introduzione</i>	2
1.2) <i>Analisi del fenomeno in sintesi</i>	2
1.3) <i>Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati</i>	4
<b>2) Uffici interessati alla rilevazione e percentuali di risposta</b>	6
<b>3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</b>	7
<b>4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</b>	
4.1) <i>Premessa</i>	9
4.2) <i>Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio</i>	9
4.3) <i>Area geografica</i>	11
4.4) <i>Qualifica giuridica</i>	12
4.5) <i>Età</i>	13
4.6) <i>Nazionalità</i>	14
4.7) <i>Tipo di ufficio giudiziario</i>	17
<b>5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale</b>	
5.1) <i>Persone ammesse</i>	19
5.2) <i>Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione</i>	21
5.3) <i>Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme</i>	21
<b>6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate</b>	
6.1) <i>Introduzione e considerazioni iniziali</i>	22
6.2) <i>Ulteriori considerazioni</i>	22
6.3) <i>Costi lordi in termini nominali</i>	24
6.4) <i>Costi lordi in termini reali</i>	24
6.5) <i>Costi lordi in termini reali per area geografica</i>	27
6.6) <i>Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario</i>	28
<b>7) Tabelle allegate:</b>	
<i>Tabelle anno 2016</i>	

## 1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

### 1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R.).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Purtroppo non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati, pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge. Le percentuali degli uffici rispondenti risultano comunque ben significative ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

### 1.2) Analisi del fenomeno in sintesi

#### Persone interessate e ammesse

I dati relativi al **periodo 1995 – 2016** mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio in materia penale, è sempre in crescita. *In particolare, nel 1995 il numero delle persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2016, anno di picco dell'intero periodo, sono state 183.500, delle quali 156.500 sono state ammesse* (vedi par. 4.2) .

La percentuale di ammissione delle richieste al beneficio è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato. *Nell'anno 2016 in circa l'85% dei casi il giudice ha concesso l'autorizzazione a poter usufruire del patrocinio penale a spese dello Stato* (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse) .

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate per area geografica, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 45% per il Centro-Nord e per il restante 55% nel Sud-Isole (vedi par. 4.3) .

Per ciò che riguarda invece l'età delle persone interessate al beneficio, l'andamento del **peso percentuale delle persone interessate minorenni** sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2016 (il peso era inizialmente del 45% nel

1995, diminuito a poco più del 5% del 2016) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato, ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni (circa 173.300 maggiorenni richiedenti nel 2016), cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (circa 10.200 minorenni, tra richiedenti e ammessi di ufficio, nel 2016), vedi par. 4.5).

Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato (solo 3.300 stranieri nel 1995 e 37.800 nel 2016), mentre la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato un andamento a mo' di parabola concava con il suo punto di minimo nel 1999 (9% nel 1999, mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2016, l'incidenza degli stranieri interessati sul totale delle persone è stata di circa il 20%; vedi par. 4.6). Non si registrano quindi significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano in crescita in modo piuttosto proporzionato a quelli degli italiani.

Restringendo poi l'analisi alle sole persone interessate minorenni (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l'incidenza degli stranieri minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al 20% sopra indicato; infatti nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 32%. Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando infine la composizione dei soli stranieri interessati al beneficio in termini di età, si è visto come, nel 1995, dei 3.300 stranieri interessati circa il 19% era maggiorenne mentre l'81% era minorenne; di converso, nel 2016 circa il 91% era maggiorenne, mentre il restante 9% era minorenne, denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali.

### Costi

Per ciò che riguarda l'analisi dei costi, si segnala che nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato intermini 'reali', ossia a prezzi anno 2016, era stato di circa 6 milioni di Euro, mentre nell'anno 2016 è stato di ben 141 milioni di Euro.

L'anno di picco dell'intero periodo è stato proprio il 2016 (€ 141 milioni di Euro; vedi par. 6.4), che, insieme all'anno 2015 (€ 112 milioni), ha fatto registrare un significativo stacco dal resto degli importi del periodo in esame, in particolare dai 'soli' 88 milioni dell'anno 2014.

Per cercare di comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare opportuno segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"; questa norma è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 sono risultati significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (quasi 101 milioni, sempre a

prezzi anno 2016), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che, come sopra accennato, ha toccato il suo picco nel 2016.

Un'altra motivazione per spiegare gli importi contenuti del 2014 potrebbe essere anche l'introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014; l'iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici. Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno avuto i D.L.vi 155 e 156/2002; tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale a partire dal 12/09/13 e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace.

Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle loro fatture e l'emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, *il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02 ("Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta")*, sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell'arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso per lo Stato per gli anni 2015-2016 rispetto al normale trend.

Una fondamentale caratteristica dei costi per il patrocinio penale, che si è potuta osservare per l'intero periodo esaminato, *è che la sola spesa relativa gli onorari dei difensori, IVA inclusa, è sempre stata di circa il 93% del totale.*

Per ciò che riguarda la distribuzione dei costi per area geografica, il fenomeno appare molto simile in termini percentuali a quello del numero delle persone interessate (circa 44% per il Centro-Nord e 56% nel Sud-Isole; vedi par. 6.5)

Infine, si è visto come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati; nell'anno 2016 tale percentuale è stata del 68% del totale (vedi par. 6.6).

### **1.3) Importanti avvertenze per una corretta lettura dei dati**

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

**a)** A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le sole contravvenzioni connesse a delitti).

**b)** A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2016, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero

anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno (nell'anno 2016 tale percentuale è stata del 12% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il giudice decidere per legge entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

Pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (l'85% nel 2016).

d) A seguito delle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L. vi 155 e 156/2002), sono state soppresse tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall'anno 2014 compreso, da quasi 1.800 a circa 1.000 (vedi anche il Cap. 2).

e) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura della Relazione, ma solo in seguito.

## 2) UFFICI INTERESSATI ALLA RILEVAZIONE E PERCENTUALI DI RISPOSTA

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, in particolare dal D.L.vo 156/2002). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo dare le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal Testo unico D.P.R. 115/02, non può decidere sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite), essendo peraltro equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. La sola differenza tra i due prospetti è che nel prospetto per i minorenni compare anche un'apposita casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato od i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (in genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio è in continua decrescita, mentre è crescente la percentuale dei minorenni richiedenti; per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5).

Nel periodo 1995-2016, le percentuali degli uffici giudicanti rispondenti sono state le seguenti:

NUM. UFFICI INTERESSATI	UFFICI RISPONDENTI PER ANNO DI RILEVAZIONE (%)						
	1995	1999	2003(*)	2007	2011	2015(**)	2016
1.000 (**)	84%	69%	82%	72%	76%	75%	75%

Nota (\*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (\*\*) Successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L.vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa

Per il periodo 2005-2016, come meglio descritto nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Purtroppo, come si può vedere anche dalle percentuali della sovrastante tabella, non tutti gli uffici giudiziari interessati rispondono, benché sollecitati, pur trattandosi di una rilevazione obbligatoria per legge. Le percentuali risultano comunque ben significative ai fini di una corretta analisi e valutazione del fenomeno, soprattutto relativamente al citato periodo 2005-2016 ove si è operata un'attenta stima dei dati mancanti.



### 3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

L'art. 98 c.p.p. dà la possibilità a tutte quelle parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del 1990 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"; dal 01/07/02 la legge di riferimento è divenuta il D.P.R. n° 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli piu' significativi del D.P.R. n° 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *'è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato (nella categoria dei condannati vi rientrano anche i detenuti), offeso da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria'* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che *il patrocinio sia anche assicurato allo straniero od apolide residente.*

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito imponibile, come determinato ai fini del calcolo dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad una certa soglia. Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare e, parallelamente, la soglia di confronto è innalzata in una certa proporzione (artt. 76 e 92).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni particolari reati (art. 416 bis c.p., art. 291 quater del DPR n. 43/73,...), il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti; invece, le persone offese da alcuni particolari reati contro la integrità e la sanità della stirpe, possono essere ammesse al beneficio anche in deroga ai limiti di reddito previsti (art. 76, commi 4 bis e 4 ter).

Per ciò che riguarda le persone offese, si ricorda che con il D.L.vo 9/15 (Attuazione della Direttiva 2011/99/UE sull'Ordine Protezione Europeo) e con il D.L.vo 212/15 (Attuazione della Direttiva 2012/29/UE sull'assistenza e protezione delle vittime di reato), esse possono adesso usufruire di una maggiore tutela assistenziale e giuridica.

Resta sempre esclusa dall'ammissione al patrocinio la persona contro cui si procede per reati relativi all'evasione fiscale, o se la persona decide di nominare un secondo difensore (ad eccezione dei casi previsti dalla L. 11/98 per la partecipazione ai processi a distanza) (artt. 91 e 100).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, gli estremi di identificazione del processo e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione (nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni rilevanti). Gli stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

Europea sono tenuti ad allegare all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come anche precisato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il giudice decide entro 10 giorni, dichiarandola inammissibile, concessa o negata con decreto motivato (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato in secondo grado ed in Cassazione.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 80).

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore di ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate, a seconda che l'imputato sia maggiorenne o minorenn.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se al contrario l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenn, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene fatto sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenn o sulla base degli accertamenti finanziari comunque da effettuarsi d'ufficio qualora i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato. In questo caso, pertanto, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenn o per i suoi familiari presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118; al contrario, nel caso del maggiorenne, era questi che doveva attivarsi per evitare l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato, dovendo obbligatoriamente presentare l'istanza per il patrocinio).

#### 4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

##### 4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche alle contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle sole contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2016, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

La procedura di stima dei dati mancanti comporta solitamente un lavoro paziente ed impegnativo che richiede un certo tempo, ma che consente infine di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi).

In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

##### 4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:


- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.

I dati relativi al periodo 1995 – 2016 mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate, è tendenzialmente in crescita. In particolare, nel 1995 il numero di persone interessate al beneficio era stato di circa 16.500, mentre nell'anno 2016 sono state 183.500:

PERSONE RICH. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
PERSONE RICH..	59,9%	85,5%	92,0%	92,5%	95,4%	97,5%	97,4%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	14,5%	8,0%	7,5%	4,6%	2,5%	2,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	47.674	77.920	111.091	129.944	166.614	183.500

La tabella mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico:



che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto all'aumento del solo numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio appare addirittura in diminuzione.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio (sia maggiorenni che minorenni) ne ottengono poi l'ammissione (nel 2016 solo l'85% ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d'ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei minorenni il cui difensore d'ufficio è stato liquidato nell'anno in esame.

Poiché la liquidazione dell'onorario si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio può essersi verificata anche in anni precedenti, il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve quindi considerare come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.

#### 4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995–2004, una *progressiva diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord* e, del pari, *un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole*, apparendo poi, nel restante periodo 2005–2016, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (45% per il Centro-Nord e restante 55% nel Sud-Isole):


AREA GEOG. PERSONE (%)	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	43,3%	29,5%	27,7%	26,3%	25,6%	26,6%	27,1%
CENTRO	23,8%	18,9%	16,7%	20,8%	20,0%	18,2%	17,4%
SUD	18,8%	27,4%	33,1%	30,2%	29,5%	27,3%	28,3%
ISOLE	14,1%	24,1%	22,5%	22,6%	24,9%	27,9%	27,2%
TOT. PERS. INT.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche, come evidenziato dalla sottostante tabella:

AREA GEOG. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	7.177	14.073	21.557	29.194	33.221	44.347	49.670
CENTRO	3.948	9.030	13.077	23.156	26.031	30.286	31.880
SUD	3.114	13.074	25.763	33.604	38.313	45.480	51.964
ISOLE	2.346	11.497	17.523	25.137	32.379	46.501	49.986
TOT. PERS. INT.	16.585	47.674	77.920	111.091	129.944	166.614	183.500

In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono riportati solo i dati relativi al Centro e al Sud, che sono questi ultimi quelli di maggiore entità):

**Persone interessate al patrocinio penale: area geografica (anni 1995-2016)**



#### 4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**; tra questi ultimi vi rientrano anche i detenuti) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato (si ricordano alcune recenti normative in favore delle persone offese dal reato: l'art. 76 comma 4 ter del D.P.R. 115/02, il D.L.vo 9/15 in Attuazione della Direttiva 2011-99-UE sull'Ordine Protezione Europeo, il D.L.vo 212/15 sull'assistenza e protezione delle vittime reato), che nell'anno 2016 ha raggiunto l'11%:

QUALIF. GIURID. PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
IND., IMP., COND.	98,8%	97,9%	96,6%	94,0%	91,3%	89,1%	89,0%
PERS. OFF. E DANN.	1,2%	2,1%	3,4%	6,0%	8,7%	10,9%	11,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	47.674	77.920	111.091	129.944	166.614	183.500

#### 4.5) Età

Per ciò che riguarda l'età delle persone interessate, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente fino al 2002, stazionario fino al 2007, e quindi nuovamente decrescente fino al 2016. Si tenga presente che **le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni interessati richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio**. Questi ultimi sono i minorenni che non hanno nessun difensore di fiducia e che, al tempo stesso, non richiedono neanche il patrocinio, per cui devono venire per forza ammessi al beneficio d'ufficio, avendo bisogno di un difensore che per legge li assista.


Come si può vedere dalla sottostante tabella, il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, poi diminuito fino al solo 5,4% nel 2016; conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni:

ETA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
MAGGIORENNI	55,3%	82,9%	89,7%	90,0%	92,4%	94,4%	94,6%
MINORENNI	44,7%	17,1%	10,3%	10,0%	7,6%	5,6%	5,4%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	47.674	77.920	111.091	129.944	166.614	183.500

Tale forte decrescita dei minorenni in termini percentuali, non è però dovuta alla diminuzione del numero dei minorenni in valore assoluto, numero che è rimasto all'incirca stazionario durante tutto il periodo esaminato (vedi il sottostante grafico), ma è in realtà dovuta al grande aumento del numero dei maggiorenni interessati (circa 173.300 maggiorenni richiedenti nel 2016), cui non è corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (circa 10.200 minorenni, tra richiedenti e ammessi di ufficio, nel 2016; vedi anche il par. 5.1).

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

**Persone interessate al patrocinio penale: maggiorenni e minorenni  
(anni 1995 - 2016)**



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenni, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio in modo automatico. E' quest'ultimo infatti il caso tipico che si verifica in genere per i minorenni, come si vede dalla seguente tabella:

ETA' PERSONE	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
MIN. RICHIEDENTI	10,4%	15,8%	22,9%	25,6%	38,9%	53,3%	52,6%
MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	84,2%	77,1%	74,4%	61,1%	46,7%	47,4%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.174	8.059	11.129	9.821	8.939	10.220

che mostra tuttavia come il peso dei minorenni richiedenti sia però in decisa crescita, al contrario dei minorenni ammessi d'ufficio, il cui peso è invece decrescente (le due percentuali sembrano tendere ad equipararsi).

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti sia in continua crescita (circa 770 minorenni richiedenti nel 1995, a fronte di quasi 5.400 nel 2016), mentre invece il numero dei minorenni ammessi d'ufficio risulti abbastanza stazionario nell'intero periodo esaminato, sebbene appaia in diminuzione negli ultimi anni (circa 6.600 minorenni ammessi d'ufficio nel 1995 rispetto ai circa 4.800 nel 2016).

Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

AREA GEOG. MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	34,9%	25,8%	26,5%	25,7%	25,3%	23,6%	26,4%
CENTRO	31,0%	19,7%	11,2%	26,7%	24,3%	21,2%	22,2%
SUD	24,4%	33,8%	36,1%	31,8%	30,1%	28,1%	26,0%
ISOLE	9,6%	20,7%	26,2%	15,8%	20,3%	27,1%	25,4%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.174	8.059	11.129	9.821	8.939	10.220

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi il precedente par. 4.3). Anche qui si rileva una flessione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord (nel 1995 era il 66% mentre nel 2016 è stato di circa il 49%), e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole (nel 1995 era il 34% mentre nel 2016 è stato il 51%).

#### 4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. n° 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, perduta



la cittadinanza e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcuna nazione).


Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

NAZIONA-LITA' PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
CITTADINI	79,9%	91,0%	87,3%	80,4%	79,3%	78,9%	79,4%
STRANIERI	20,1%	9,0%	12,7%	19,6%	20,7%	21,1%	20,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>TOT. PERS. INT.</b>	<b>16.585</b>	<b>47.674</b>	<b>77.920</b>	<b>111.091</b>	<b>129.944</b>	<b>166.614</b>	<b>183.500</b>

La tabella indica come il peso percentuale degli stranieri abbia avuto un andamento a mo' di parabola concava, con il suo punto di minimo nel 1999 (9%), mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2016, il peso percentuale è stato di circa il 20%. Non si registrano significative variazioni in termini percentuali degli stranieri, i cui valori assoluti risultano infatti crescere in modo proporzionato a quelli degli italiani (3.300 stranieri nel 1995 e 37.800 nel 2016):

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2016)



Considerando adesso il totale dei soli minorenni, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni, per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

NAZIONALITA' MINORENNI	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
CITTADINI MIN.	63,4%	75,0%	70,5%	58,9%	64,7%	66,9%	66,6%
STRANIERI MIN.	36,6%	25,0%	29,5%	41,1%	35,3%	33,1%	33,4%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.174	8.059	11.129	9.821	8.939	10.220

che mostra come, mediamente, circa il 32% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta un poco superiore rispetto a quella della tabella precedente. Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Limitando ora l'analisi alla distribuzione per area geografica del totale dei soli stranieri, si è avuto:

AREA GEOG. STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	43,0%	46,1%	42,2%	33,8%	34,7%	38,6%	40,0%
CENTRO	50,1%	38,4%	32,0%	39,8%	35,9%	30,1%	29,3%
SUD	3,0%	8,2%	17,9%	17,5%	18,4%	17,0%	15,5%
ISOLE	3,9%	7,2%	7,9%	9,0%	11,1%	14,3%	15,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.313	9.916	21.811	26.896	35.162	37.843

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale del Sud-Isole; il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (69% nel 2016, rispetto al 31% del Sud-Isole).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

ETA' STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
STRANIERI MAGG.	18,7%	52,7%	76,0%	79,0%	87,1%	91,6%	91,0%
STRANIERI MIN.	81,3%	47,3%	24,0%	21,0%	12,9%	8,4%	9,0%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	4.313	9.916	21.811	26.896	35.162	37.843

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (vedi la prima tabella del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile, ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (18,7% – 81,3% nel 1995 e 91,0% – 9,0% nel 2016).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l'inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all'aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (solo 600 nel 1995 e ben 34.400 nel 2016), a cui non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni (2.700 nel 1995 e 3.400 nel 2016, con trend con piccole variazioni).

#### 4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIARIO PERSONE	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003(*)	2007	2011	2015(**)	2016
GIP+TRI+ASS	34,2%	62,0%	63,8%	67,2%	66,6%	74,8%	75,9%
DIST	5,5%	5,8%	7,7%	8,1%	7,8%		
GdP			4,0%	6,5%	8,8%	8,6%	7,2%
CAP+AAP	21,0%	6,5%	5,0%	3,4%	3,2%	3,6%	3,7%
US+TS	4,5%	8,6%	9,2%	4,7%	6,1%	7,7%	7,7%
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	16,9%	10,1%	9,7%	7,3%	5,3%	5,5%
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	47.674	77.920	111.091	129.944	166.614	183.500

Nota (\*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (\*\*) Successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi sopprese ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatici.

Proprio per questi motivi è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati, ossia relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e i Tribunali sede congiuntamente considerati, tenuto conto che presso la Corte di Assise sono in genere pochissime le persone interessate (probabilmente neanche lo 0,5%).

Tale concentrazione è stata del 76% nel 2016, percentuale che, per gli anni 2015 e 2016, ricomprende anche quella delle ex Sezioni distaccate di Tribunale; analoga concentrazione, seppur inferiore, si ravvisa anche per i costi (vedi par. 6.6).

## 5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

### 5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Per il periodo 1995-2016, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2):

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
PERS. RICH. AMM.	55,7%	83,2%	91,0%	91,5%	94,6%	97,0%	96,9%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	16,8%	9,0%	8,5%	5,4%	3,0%	3,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	41.073	68.855	97.951	111.163	141.130	156.454

La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2, è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all'altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, entità che è rimasta pressoché invariata nell'intero periodo in esame, come mostra la seguente tabella:


PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE						
1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
84,1%	83,8%	87,4%	87,2%	84,8%	84,3%	84,9%

Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza, come era già stato fatto a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, per tenere conto del fatto che, solitamente, il giudice non riesce a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno (nell'anno 2016 tale percentuale è stata del 12% del totale delle persone richiedenti; questa percentuale appare tuttavia in tendenziale aumento, ad esempio nell'anno 2006 era solo poco più del 2%). Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il giudice decidere per legge entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta

Sussisteva infatti il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica delle richieste pendenti fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto l'85% nel 2016).

In termini assoluti, abbiamo quindi il seguente grafico:



### **5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione**

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca stessa (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

### **5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme**

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggioresnni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme 'erroneamente' anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenni o per i suoi familiari presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118).

## 6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

### 6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricada nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto, al pagamento delle spese di giustizia, si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

### 6.2) Ulteriori considerazioni

Fino all'anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per



difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli mediamente il 93% del totale (IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato eventualmente recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell'ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi tra loro).

*D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.*

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto prima indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari, ossia:

- poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2016, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli del 2005-2016, e sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (le usuali tre linee verticali per separare i due periodi).

- in ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

### 6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale in termini nominali (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2013	92,4%		7,6%		100,0%	€ 100.866.542
2014 (*)	91,3%		8,7%		100,0%	(*) € 88.159.228
2015 (*)	92,2%		7,8%		100,0%	(*) € 112.662.791
2016 (**)	94,0%		6,0%		100,0%	(**) € 141.769.784

Nota (\*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Nota (\*\*): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto contenuti, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci (circa il 7%).

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione e pertanto, al fine di essere comparabile con le valute di altri anni, deve essere riconvertita esprimendola a prezzi di un dato anno preso come 'base' (nel nostro caso viene scelto come 'base' l'ultimo anno del periodo esaminato, ossia l'anno 2016).

### 6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell'ultimo anno della serie storica, ovvero l'anno 2016**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT (i "coefficienti di rivalutazione monetaria"

relativi all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ossia all'indice FOD).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il numero di persone ammesse ogni anno:

<b>COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2016</b>			
	<b>PERSONE AMMESSE</b>	<b>COSTI LORDI TOTALI</b>	<b>COSTI PRO-CAPITE (stima su base triennale)</b>
1995	15.000	€ 5.977.447	-----
1997	26.911	€ 14.197.933	-----
1999	41.074	€ 28.586.400	€ 789
2001	58.560	€ 40.591.424	€ 930
2003	65.500	€ 74.705.360	€ 962
2005	103.009	€ 103.343.726	€ 1.180
2007	97.951	€ 99.290.066	€ 1.051
2009	95.527	€ 95.238.139	€ 977
2011	111.163	€ 99.681.946	€ 970
2013	126.591	€ 100.866.542	€ 906
2014 (*)	135.746	(*) € 87.982.909	(*) € 809
2015 (*)	141.130	(*) € 112.550.128	(*) € 787
2016 (**)	156.454	(**) € 141.769.783	(**) € 842

Nota (\*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto, tramite l'art. 1 comma 606, nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Nota (\*\*): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

Per cercare di comprendere nel modo migliore l'entità dei costi relativi all'anno 2014, appare opportuno segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"; questa norma è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge).

Tale diminuzione sembra spiegare la causa per la quale gli importi del 2014 sono risultati significativamente inferiori rispetto a quelli del 2013 (quasi 101 milioni), contrariamente a quanto sarebbe stato logico attendersi, considerato il trend sostanzialmente sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio che ha toccato il suo picco nel 2016.

Un'altra motivazione per spiegare gli importi contenuti del 2014 potrebbe essere anche l'introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014; l'iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici. Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno avuto i D.L.vi 155 e 156/2002; tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria, sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale a partire dal 12/09/13 e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace.


Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle loro fatture e l'emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02 ("il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"), sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell'arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso per lo Stato per gli anni 2015-2016 rispetto al normale trend.

Per ciò che riguarda ora i *costi lordi pro-capite stimati*, appare importante ribadire che si tratta solo di stime, in quanto, se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione. Possono comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando, questa volta e diversamente dalle precedenti Relazioni, i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse di un intero triennio sfalsato però di un anno. Nelle precedenti Relazioni i costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando gli importi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente, però si è visto che si ottenevano in effetti stime poco 'robuste' in termini statistici, ossia un po' troppo soggette a fenomeni imprevisti, quali è stato ad esempio il caso del contenuto importo 2014 o del notevole importo speso per l'anno 2016, non dovuto quest'ultimo ad un grande ed improvviso aumento delle persone ammesse nel 2015, ma probabilmente dovuto ad una sostanziale eliminazione dell'arretrato dei pagamenti.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2016, abbiamo, in termini grafici:

**Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2016 (in milioni di euro; anni 1995 - 2016)**



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena comparabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2016, a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può comunque osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005, per poi rimanere sostanzialmente stazionari per diversi anni, e quindi, dopo il ribasso del 2014, risalire fino al 2016.

**6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica**

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	47,5%	25,9%	29,2%	28,6%	26,8%	27,3%	26,6%
CENTRO	21,8%	14,5%	12,4%	17,7%	16,9%	14,7%	15,6%
SUD	16,6%	27,4%	32,1%	28,7%	27,1%	27,4%	28,4%
ISOLE	14,1%	32,1%	26,3%	25,0%	29,1%	30,6%	29,5%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2016)	€ 6,0	€ 28,6	€ 74,7	€ 99,3	€ 99,7	€ 112,5	€ 141,8


I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Si nota, anche qui, una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento di quello del Sud-Isole fino all'anno 2003, per poi rimanere entrambi abbastanza stabili per il resto del periodo (per il 2016 le percentuali sono state del 42% per il Centro-Nord e del restante 58% nel Sud-Isole):

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2016 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2016						
	1995	1999	2003	2007	2011	2015	2016
NORD	€ 2,9	€ 7,4	€ 21,8	€ 28,4	€ 26,8	€ 30,8	€ 37,7
CENTRO	€ 1,3	€ 4,2	€ 9,3	€ 17,6	€ 16,9	€ 16,5	€ 22,1
SUD	€ 1,0	€ 7,8	€ 24,0	€ 28,5	€ 27,0	€ 30,8	€ 40,2
ISOLE	€ 0,8	€ 9,2	€ 19,6	€ 24,8	€ 29,0	€ 34,4	€ 41,8
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2016)	€ 6,0	€ 28,6	€ 74,7	€ 99,3	€ 99,7	€ 112,5	€ 141,8

Graficamente si ha:

**Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2016 (in milioni di euro; anni 1995-2016): area geografica**



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia stata il Sud fino al 2009, superata però negli ultimi anni dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico si sono riportati solo i valori delle Isole e del Centro).

### 6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui riportati solo a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)					
	2001	2003 (*)	2007	2011	2015(**)	2016
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,5%	62,5%	60,9%	65,2%	68,0%
DIST	6,0%	5,6%	6,9%	7,4%	-----	-----
GdP	-----	1,0%	2,9%	5,0%	5,3%	5,5%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	19,8%	20,0%	23,3%	21,3%
US+TS	3,2%	3,9%	3,7%	2,5%	3,0%	2,6%
IPM+TRM+USM+ TSM	7,2%	3,5%	4,1%	3,9%	3,2%	2,6%
CAM	0,6%	0,4%	0,2%	0,3%	-----	-----
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2016)	€ 40,6	€ 74,7	€ 99,3	€ 99,7	€ 112,5	€ 141,8

Nota (\*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di quasi 1.800

Nota (\*\*) Successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2002 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio tutte le sezioni distaccate di Tribunale e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di soli 1.000 circa (per gli anni 2015 e 2016 gli importi della CAM sono accorpati a quelli della CAP+AAP)

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (operative fino al 12/09/13, poi sopprese ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati (il 68,0% del 2016 ricomprende, come sopra accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale).

Al secondo posto si posizionano per entità i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello (21,3% nel 2016), mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici .

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni dei costi tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché anche dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri sistemi informatici.

Proprio per questi motivi, è stata concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (è il caso ad esempio degli uffici che hanno sovente un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni; vedi anche le analoghe considerazioni esposte alla fine del par. 4.7).

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:  
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE**

**TABELLE: ANNO 2016**

**AVVERTENZE:**

- 1) DATI SONO AGGIORNATI AL LUGLIO 2017**
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**



<b>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi):</b>				
<b>ANNO 2016</b>				
<b>Persone interessate</b>	<b>Persone ammesse</b>	<b>Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)</b>	<b>costi per onorari per difensori (IVA inclusa)</b>	<b>altri costi</b>
<b>183.500</b>	<b>156.454</b>	<b>€ 141.769.784</b>	<b>€ 133.295.465</b>	<b>€ 8.474.318</b>
		<b>100,0%</b>	<b>94,0%</b>	<b>6,0%</b>

(\*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

**AVVERTENZE:**

- 1) I DATI SONO AGGIORNATI AL LUGLIO 2017**
- 2) I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"  
relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2016

**Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale**

	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica		per nazionalità	
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate	italiani	stranieri
Tot. persone interessate	178.653	4.847	163.320	20.180	145.657	37.843
100,0%	97,4%	2,6%	89,0%	11,0%	79,4%	20,6%

**AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI**

**Persone richiedenti (maggiorrenni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)**

	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	151.607	27.046	84,9%
178.653	84,9%	15,1%	
100,0%			

**Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale**

	persone richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
Tot. persone ammesse	151.607	4.847
156.454	96,9%	3,1%
100,0%		

NOTA: I numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

**Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2016 (\*)**

	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	€ 133.295.465	€ 8.474.318
€ 141.769.784	94,0%	6,0%
100,0%		

(\*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(IVA = DAL 01/10/13 E' DEL 22%)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2016

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
<b>NORD</b>									
TORINO	12.308	11.694	8.271	836	351	2.236	614	609	5
MILANO	12.180	11.129	8.759	614	446	1.310	1.051	1.043	8
BOLZANO	354	308	280	21	7	0	46	45	1
BRESCIA	3.089	3.012	2.476	211	126	199	77	75	2
TRENTO	944	839	635	84	19	101	105	105	0
VENEZIA	4.600	4.452	3.348	275	181	648	148	148	0
TRIESTE	3.209	3.104	2.629	192	106	177	105	103	2
GENOVA	5.268	5.089	4.021	370	185	513	179	175	4
BOLOGNA	7.718	6.810	5.811	576	368	55	908	904	4
<b>TOTALE</b>	<b>49.670</b>	<b>46.437</b>	<b>36.230</b>	<b>3.179</b>	<b>1.789</b>	<b>5.239</b>	<b>3.233</b>	<b>3.207</b>	<b>26</b>
<b>CENTRO</b>									
FIRENZE	8.991	8.519	6.531	718	319	951	472	471	1
PERUGIA	1.937	1.889	1.422	138	76	223	48	47	1
ANCONA	4.189	4.021	3.358	279	161	223	168	167	1
R O M A	16.763	15.436	13.012	575	1.011	838	1.327	1.255	72
<b>TOTALE</b>	<b>31.880</b>	<b>29.865</b>	<b>24.323</b>	<b>1.710</b>	<b>1.567</b>	<b>2.265</b>	<b>2.015</b>	<b>1.940</b>	<b>75</b>
<b>SUD</b>									
L'AQUILA	6.170	5.997	4.475	521	298	703	173	170	3
CAMPOBASSO	1.218	1.196	840	186	55	115	22	21	1
NAPOLI	12.381	11.533	9.920	801	448	364	848	848	0
SALERNO	3.883	3.693	3.024	204	144	321	190	188	2
BARI	5.442	4.661	3.558	725	190	188	781	774	7
LECCE	4.742	4.546	3.576	511	198	261	196	194	2
POTENZA	2.067	2.030	1.668	208	55	99	37	37	0
CATANZARO	10.671	10.523	8.647	1.124	461	291	148	148	0
REGGIO C.	3.575	3.487	2.790	217	149	331	88	88	0
TARANTO	1.815	1.728	1.349	213	57	109	87	87	0
<b>TOTALE</b>	<b>51.964</b>	<b>49.394</b>	<b>39.847</b>	<b>4.710</b>	<b>2.055</b>	<b>2.782</b>	<b>2.570</b>	<b>2.555</b>	<b>15</b>
<b>ISOLE</b>									
PALERMO	20.890	19.979	16.899	1.102	323	1.655	911	909	2
MESSINA	3.963	3.747	2.887	321	241	298	216	210	6
CALTANISSETTA	3.577	3.407	2.716	303	126	262	170	170	0
CATANIA	12.820	12.242	10.325	929	463	525	578	567	11
CAGLIARI	6.109	5.769	4.474	578	91	626	340	340	0
SASSARI	2.627	2.440	1.509	326	66	539	187	187	0
<b>TOTALE</b>	<b>49.986</b>	<b>47.584</b>	<b>38.810</b>	<b>3.559</b>	<b>1.310</b>	<b>3.905</b>	<b>2.402</b>	<b>2.383</b>	<b>19</b>
<b>RIEPILOGO</b>									
NORD	49.670	46.437	36.230	3.179	1.789	5.239	3.233	3.207	26
CENTRO	31.880	29.865	24.323	1.710	1.567	2.265	2.015	1.940	75
SUD	51.964	49.394	39.847	4.710	2.055	2.782	2.570	2.555	15
ISOLE	49.986	47.584	38.810	3.559	1.310	3.905	2.402	2.383	19
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>183.500</b>	<b>173.280</b>	<b>139.210</b>	<b>13.158</b>	<b>6.721</b>	<b>14.191</b>	<b>10.220</b>	<b>10.085</b>	<b>135</b>
% su pers. int.	100,0%	94,4%	75,9%	7,2%	3,7%	7,7%	5,6%	5,5%	0,1%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE  
TRI = TRIBUNALE  
ASS = CORTE DI ASSISE  
GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO  
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI  
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI  
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI  
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI  
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER NAZIONALITA' ED ETA': ANNO 2016

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	CITTADINI			STRANIERI		
		Tot. Cittadini	Cittadini maggiorenni	Cittadini minorenni	Tot. Stranieri	Stranieri maggiorenni	Stranieri minorenni
<b>NORD</b>							
TORINO	12.308	8.849	8.640	209	3.459	3.054	405
MILANO	12.180	8.255	7.834	421	3.925	3.295	630
BOLZANO	354	225	198	27	129	110	19
BRESCIA	3.089	2.194	2.170	24	895	842	53
TRENTO	944	636	592	44	308	247	61
VENEZIA	4.600	3.114	3.035	79	1.486	1.417	69
TRIESTE	3.209	2.206	2.145	61	1.003	959	44
GENOVA	5.268	3.757	3.683	74	1.511	1.405	106
BOLOGNA	7.718	5.313	4.506	807	2.405	2.304	101
<b>TOTALE</b>	<b>49.670</b>	<b>34.549</b>	<b>32.803</b>	<b>1.746</b>	<b>15.121</b>	<b>13.633</b>	<b>1.488</b>
<b>CENTRO</b>							
FIRENZE	8.991	6.117	5.938	179	2.874	2.581	293
PERUGIA	1.937	1.223	1.201	22	714	688	26
ANCONA	4.189	2.676	2.570	106	1.513	1.451	62
R O M A	16.763	10.764	9.968	796	5.999	5.468	531
<b>TOTALE</b>	<b>31.880</b>	<b>20.780</b>	<b>19.677</b>	<b>1.103</b>	<b>11.100</b>	<b>10.188</b>	<b>912</b>
<b>SUD</b>							
L'AQUILA	6.170	4.844	4.737	107	1.326	1.260	66
CAMPOBASSO	1.218	1.085	1.065	20	133	131	2
NAPOLI	12.381	11.360	10.634	726	1.021	899	122
SALERNO	3.883	3.366	3.254	112	517	439	78
BARI	5.442	4.849	4.100	749	593	561	32
LECCE	4.742	4.315	4.147	168	427	399	28
POTENZA	2.067	1.862	1.835	27	205	195	10
CATANZARO	10.671	9.621	9.487	134	1.050	1.036	14
REGGIO C.	3.575	3.129	3.051	78	446	436	10
TARANTO	1.815	1.686	1.622	64	129	106	23
<b>TOTALE</b>	<b>51.964</b>	<b>46.117</b>	<b>43.932</b>	<b>2.185</b>	<b>5.847</b>	<b>5.462</b>	<b>385</b>
<b>ISOLE</b>							
PALERMO	20.890	18.701	18.145	556	2.189	1.834	355
MESSINA	3.963	3.362	3.224	138	601	523	78
CALTANISSETTA	3.577	3.273	3.122	151	304	285	19
CATANIA	12.820	11.011	10.518	493	1.809	1.724	85
CAGLIARI	6.109	5.628	5.344	284	481	425	56
SASSARI	2.627	2.236	2.088	148	391	352	39
<b>TOTALE</b>	<b>49.986</b>	<b>44.211</b>	<b>42.441</b>	<b>1.770</b>	<b>5.775</b>	<b>5.143</b>	<b>632</b>
<b>RIEPILOGO</b>							
NORD	49.670	34.549	32.803	1.746	15.121	13.633	1.488
CENTRO	31.880	20.780	19.677	1.103	11.100	10.188	912
SUD	51.964	46.117	43.932	2.185	5.847	5.462	385
ISOLE	49.986	44.211	42.441	1.770	5.775	5.143	632
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>183.500</b>	<b>145.657</b>	<b>138.853</b>	<b>6.804</b>	<b>37.843</b>	<b>34.426</b>	<b>3.417</b>
% su pers. int.	100,0%	79,4%	75,7%	3,7%	20,6%	18,8%	1,9%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

**PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)**

**ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2016**

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
<b>NORD</b>			
TORINO	12.308	11.096	1.212
MILANO	12.180	11.028	1.152
BOLZANO	354	322	32
BRESCIA	3.089	2.738	351
TRENTO	944	839	105
VENEZIA	4.600	4.080	520
TRIESTE	3.209	2.953	256
GENOVA	5.268	4.816	452
BOLOGNA	7.718	6.597	1.121
<b>TOTALE</b>	<b>49.670</b>	<b>44.469</b>	<b>5.201</b>
<b>CENTRO</b>			
FIRENZE	8.991	8.132	859
PERUGIA	1.937	1.791	146
ANCONA	4.189	3.686	503
R O M A	16.763	15.265	1.498
<b>TOTALE</b>	<b>31.880</b>	<b>28.874</b>	<b>3.006</b>
<b>SUD</b>			
L'AQUILA	6.170	5.605	565
CAMPOBASSO	1.218	1.020	198
NAPOLI	12.381	11.221	1.160
SALERNO	3.883	3.439	444
BARI	5.442	4.757	685
LECCE	4.742	3.851	891
POTENZA	2.067	1.808	259
CATANZARO	10.671	9.501	1.170
REGGIO C.	3.575	3.276	299
TARANTO	1.815	1.387	428
<b>TOTALE</b>	<b>51.964</b>	<b>45.865</b>	<b>6.099</b>
<b>ISOLE</b>			
PALERMO	20.890	18.743	2.147
MESSINA	3.963	3.360	603
CALTANISSETTA	3.577	2.993	584
CATANIA	12.820	11.161	1.659
CAGLIARI	6.109	5.473	636
SASSARI	2.627	2.382	245
<b>TOTALE</b>	<b>49.986</b>	<b>44.112</b>	<b>5.874</b>
<b>RIEPILOGO</b>			
NORD	49.670	44.469	5.201
CENTRO	31.880	28.874	3.006
SUD	51.964	45.865	6.099
ISOLE	49.986	44.112	5.874
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>183.500</b>	<b>163.320</b>	<b>20.180</b>
<b>% su pers. int.</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,0%</b>	<b>11,0%</b>

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2016

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
			TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	
<b>NORD</b>						
TORINO	12.308	10.926	11.913	10.531	1.382	395
MILANO	12.180	10.145	11.492	9.457	2.035	688
BOLZANO	354	313	342	301	41	12
BRESCIA	3.089	2.697	3.089	2.697	392	0
TRENTO	944	896	883	835	48	61
VENEZIA	4.600	3.607	4.567	3.574	993	33
TRIESTE	3.209	2.735	3.208	2.734	474	1
GENOVA	5.268	4.484	5.190	4.406	784	78
BOLOGNA	7.718	6.364	7.146	5.792	1.354	572
<b>TOTALE</b>	<b>49.670</b>	<b>42.167</b>	<b>47.830</b>	<b>40.327</b>	<b>7.503</b>	<b>1.840</b>
<b>CENTRO</b>						
FIRENZE	8.991	7.490	8.688	7.187	1.501	303
PERUGIA	1.937	1.600	1.937	1.600	337	0
ANCONA	4.189	3.387	4.150	3.348	802	39
R O M A	16.763	13.599	15.843	12.679	3.164	920
<b>TOTALE</b>	<b>31.880</b>	<b>26.076</b>	<b>30.618</b>	<b>24.814</b>	<b>5.804</b>	<b>1.262</b>
<b>SUD</b>						
L'AQUILA	6.170	5.362	6.096	5.288	808	74
CAMPOBASSO	1.218	1.022	1.217	1.021	196	1
NAPOLI	12.381	10.042	12.002	9.663	2.339	379
SALERNO	3.883	3.395	3.785	3.297	488	98
BARI	5.442	4.650	4.870	4.078	792	572
LECCE	4.742	3.682	4.698	3.638	1.060	44
POTENZA	2.067	1.810	2.053	1.796	257	14
CATANZARO	10.671	9.102	10.671	9.102	1.569	0
REGGIO C.	3.575	2.835	3.575	2.835	740	0
TARANTO	1.815	1.297	1.791	1.273	518	24
<b>TOTALE</b>	<b>51.964</b>	<b>43.197</b>	<b>50.758</b>	<b>41.991</b>	<b>8.767</b>	<b>1.206</b>
<b>ISOLE</b>						
PALERMO	20.890	19.082	20.732	18.924	1.808	158
MESSINA	3.963	3.371	3.869	3.277	592	94
CALTANISSETTA	3.577	3.079	3.577	3.079	498	0
CATANIA	12.820	11.665	12.716	11.561	1.155	104
CAGLIARI	6.109	5.568	5.995	5.454	541	114
SASSARI	2.627	2.249	2.558	2.180	378	69
<b>TOTALE</b>	<b>49.986</b>	<b>45.014</b>	<b>49.447</b>	<b>44.475</b>	<b>4.972</b>	<b>539</b>
<b>RIEPILOGO</b>						
NORD	49.670	42.167	47.830	40.327	7.503	1.840
CENTRO	31.880	26.076	30.618	24.814	5.804	1.262
SUD	51.964	43.197	50.758	41.991	8.767	1.206
ISOLE	49.986	45.014	49.447	44.475	4.972	539
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>183.500</b>	<b>156.454</b>	<b>178.653</b>	<b>151.607</b>	<b>27.046</b>	<b>4.847</b>
% su pers. int.	100,0%		97,4%	82,6%	14,7%	2,6%
				Perc. di accoglimento richiesta		84,9%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2016

DISTRETTI	TOT. PERSONE AMMESSE	UFFICI PER I MAGGIORENNI					UFFICI PER I MINORENNI		
		TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
<b>NORD</b>									
TORINO	10.926	10.288	7.822	895	366	1.205	638	634	4
MILANO	10.145	9.028	7.446	626	335	621	1.117	1.109	8
BOLZANO	313	267	238	23	6	0	46	45	1
BRESCIA	2.697	2.623	2.194	202	92	135	74	74	0
TRENTO	896	787	643	79	14	51	109	109	0
VENEZIA	3.607	3.485	2.573	267	158	487	122	122	0
TRIESTE	2.735	2.626	2.255	194	114	63	109	107	2
GENOVA	4.484	4.294	3.485	323	178	308	190	186	4
BOLOGNA	6.364	5.443	4.609	535	281	18	921	918	3
<b>TOTALE</b>	<b>42.167</b>	<b>38.841</b>	<b>31.265</b>	<b>3.144</b>	<b>1.544</b>	<b>2.888</b>	<b>3.326</b>	<b>3.304</b>	<b>22</b>
<b>CENTRO</b>									
FIRENZE	7.490	7.035	5.439	708	197	691	455	455	0
PERUGIA	1.600	1.555	1.152	139	74	190	45	44	1
ANCONA	3.387	3.214	2.735	270	103	106	173	172	1
R O M A	13.599	12.050	9.836	533	1.035	646	1.549	1.459	90
<b>TOTALE</b>	<b>26.076</b>	<b>23.854</b>	<b>19.162</b>	<b>1.650</b>	<b>1.409</b>	<b>1.633</b>	<b>2.222</b>	<b>2.130</b>	<b>92</b>
<b>SUD</b>									
L'AQUILA	5.362	5.219	3.657	598	362	602	143	140	3
CAMPOBASSO	1.022	998	683	216	48	51	24	23	1
NAPOLI	10.042	8.977	7.777	831	270	99	1.065	1.065	0
SALERNO	3.395	3.163	2.446	244	106	367	232	231	1
BARI	4.650	3.824	2.850	684	162	128	826	820	6
LECCE	3.682	3.512	2.650	467	167	228	170	168	2
POTENZA	1.810	1.771	1.475	195	27	74	39	39	0
CATANZARO	9.102	8.939	7.358	1.021	370	190	163	163	0
REGGIO C.	2.835	2.740	2.162	178	88	312	95	95	0
TARANTA	1.297	1.244	851	234	39	120	53	53	0
<b>TOTALE</b>	<b>43.197</b>	<b>40.387</b>	<b>31.909</b>	<b>4.668</b>	<b>1.639</b>	<b>2.171</b>	<b>2.810</b>	<b>2.797</b>	<b>13</b>
<b>ISOLE</b>									
PALERMO	19.082	18.348	15.634	1.145	312	1.257	734	732	2
MESSINA	3.371	3.159	2.463	315	202	179	212	208	4
CALTANISSETTA	3.079	2.950	2.316	306	127	201	129	129	0
CATANIA	11.665	11.110	9.391	946	466	307	555	544	11
CAGLIARI	5.568	5.223	4.004	511	79	629	345	345	0
SASSARI	2.249	2.053	1.418	313	66	256	196	196	0
<b>TOTALE</b>	<b>45.014</b>	<b>42.843</b>	<b>35.226</b>	<b>3.536</b>	<b>1.252</b>	<b>2.829</b>	<b>2.171</b>	<b>2.154</b>	<b>17</b>
<b>RIEPILOGO</b>									
NORD	42.167	38.841	31.265	3.144	1.544	2.888	3.326	3.304	22
CENTRO	26.076	23.854	19.162	1.650	1.409	1.633	2.222	2.130	92
SUD	43.197	40.387	31.909	4.668	1.639	2.171	2.810	2.797	13
ISOLE	45.014	42.843	35.226	3.536	1.252	2.829	2.171	2.154	17
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>156.454</b>	<b>145.925</b>	<b>117.562</b>	<b>12.998</b>	<b>5.844</b>	<b>9.521</b>	<b>10.529</b>	<b>10.385</b>	<b>144</b>
% su pers. amm.	100,0%	93,3%	75,1%	8,3%	3,7%	6,1%	6,7%	6,6%	0,1%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE  
TRI = TRIBUNALE  
ASS = CORTE DI ASSISE  
GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO  
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO  
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI  
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI  
CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI  
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI  
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
 DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I Affari Legislativi e Internazionali  
 COSTI TOTALI (1) E PRO-CAPITE (2) DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 1150/2)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro): ANNO 2016

DISTRETTI	COSTI MAGGIORENNI + CAM							COSTI MINORENNI (CAM escluse)
	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (1)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (1)	TOT. COSTI MAGGIORENNI + CAM	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP+CAM	US + TS	
NORD								
TORINO	9.038.821	8.447.814	8.798.821	6.254.997	609.772	1.727.793	206.258	240.000
MILANO	9.089.841	8.460.009	8.867.369	6.256.779	283.603	2.152.482	174.505	222.471
DOLZANO	152.058	142.385	133.349	66.181	17.071	50.097	0	18.708
BRESCIA	1.971.273	1.836.172	1.918.861	1.654.656	132.687	104.106	27.412	52.411
TRENTO	997.092	938.532	956.140	632.409	91.052	186.446	46.233	40.952
VENEZIA	4.280.485	4.031.762	4.239.046	3.319.060	118.938	331.776	489.272	21.439
TRIESTE	2.972.163	2.774.863	2.922.178	1.960.019	170.534	740.890	50.735	49.985
GRONOVA	3.673.319	3.489.340	3.573.877	2.253.870	158.630	1.088.795	72.583	99.442
BOLZONA	5.503.994	5.136.857	5.503.996	3.849.349	217.746	1.436.901	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>37.679.047</b>	<b>35.257.734</b>	<b>36.933.638</b>	<b>26.247.320</b>	<b>1.800.033</b>	<b>7.819.286</b>	<b>1.067.000</b>	<b>745.409</b>
CENTRO								
PIRENZE	4.245.448	3.998.564	4.089.448	2.949.146	382.569	453.544	304.189	156.000
PERUGIA	797.962	764.440	797.962	625.071	27.031	16.573	129.287	0
ANCONA	4.027.553	3.781.496	3.946.818	3.026.455	253.647	652.443	14.273	80.735
<b>R O M A</b>	<b>13.021.234</b>	<b>12.520.570</b>	<b>12.688.778</b>	<b>9.525.481</b>	<b>126.299</b>	<b>2.812.372</b>	<b>224.627</b>	<b>332.456</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22.092.197</b>	<b>21.065.070</b>	<b>21.523.006</b>	<b>16.126.152</b>	<b>789.546</b>	<b>3.934.931</b>	<b>672.377</b>	<b>569.191</b>
SUD								
L'AQUILA	6.096.789	5.767.962	5.960.193	3.337.046	588.521	1.711.470	323.157	136.594
CAMPOBASSO	970.596	927.404	934.815	686.937	67.410	131.836	48.632	35.782
NAPOLI	6.486.032	6.082.180	6.165.490	5.036.931	242.406	844.782	41.371	320.542
SALERNO	2.436.351	2.250.871	2.293.253	1.462.146	84.086	628.923	118.078	143.098
BARI	1.908.677	1.796.594	1.722.401	917.356	187.469	537.278	80.298	186.276
LECCE	4.458.830	4.252.236	4.342.487	2.581.668	195.553	1.504.601	60.665	116.342
POTENZA	2.007.975	1.916.966	1.972.855	1.502.503	188.006	269.922	12.423	25.121
CATANZARO	11.812.171	10.832.382	11.745.632	9.233.334	646.352	1.816.640	49.298	66.539
REGGIO C.	3.329.594	2.893.468	3.274.538	2.078.667	43.373	1.112.635	39.863	55.056
TARANTO	719.131	691.341	687.330	310.112	148.796	202.939	25.484	31.801
<b>TOTALE</b>	<b>40.226.146</b>	<b>37.411.404</b>	<b>39.098.996</b>	<b>27.146.720</b>	<b>2.391.972</b>	<b>8.761.035</b>	<b>799.269</b>	<b>1.127.150</b>
ISOLE								
PALERMO	17.004.151	16.150.609	16.820.794	11.956.103	743.131	3.735.850	385.705	183.357
MESSINA	3.294.108	3.122.960	3.073.442	2.086.874	240.283	572.211	169.074	220.665
MALIANSETTA	3.190.252	3.070.937	3.083.452	2.162.611	231.916	612.358	76.567	106.800
CATANIA	9.560.456	8.990.688	9.208.302	5.512.947	549.692	2.985.291	160.370	352.154
CAGLIARI	5.847.715	5.507.780	5.723.025	3.778.003	761.926	1.028.212	154.864	124.690
MASARI	2.875.713	2.718.283	2.570.075	1.397.652	264.171	736.380	171.872	305.638
<b>TOTALE</b>	<b>41.772.394</b>	<b>39.561.257</b>	<b>40.479.098</b>	<b>26.894.190</b>	<b>1.791.120</b>	<b>9.676.329</b>	<b>1.118.451</b>	<b>1.293.304</b>
RIEPILOGO								
NORD	37.679.047	35.257.734	36.933.638	26.247.320	1.800.033	7.819.286	1.067.000	745.409
CENTRO	22.092.197	21.065.070	21.523.006	16.126.152	789.546	3.934.931	672.377	569.191
SUD	40.226.146	37.411.404	39.098.996	27.146.720	2.391.972	8.761.035	799.269	1.127.150
ISOLE	41.772.394	39.561.257	40.479.098	26.894.190	2.791.120	9.675.329	1.118.451	1.293.304
<b>TOT. NAZ.</b>	<b>€ 141.769.784</b>	<b>€ 133.295.465</b>	<b>€ 138.034.730</b>	<b>€ 96.414.382</b>	<b>€ 7.772.671</b>	<b>€ 30.190.581</b>	<b>€ 3.657.096</b>	<b>€ 3.735.053</b>
% su tot. costi	100,0%	94,0%	97,4%	68,0%	5,5%	21,3%	2,6%	2,6%

LEGENDA

Uffici per i maggiorenni

IPT - UFF. GIUDIZ. TRIBUNALE

TRI - TRIBUNALE

ASS - CORTE DI ASSISE

GDP - GIUDICE DI PACE

CAP - CORTE DI APPELLO

AAP - CORTE DI ASSISE DI APPELLO

US - UFFICIO DI SOVRILIANZA

TS - TRIBUNALE DI SOVRILIANZA

Uffici per i minorenni

IPM - UFF. GIUDIZ. TRIBUNALE MINORENNI

TRM - TRIBUNALE PER I MINORENNI

CAM - CORTE DI APPELLO - SEZIONE MINORENNI

USM - UFFICIO DI SOVRILIANZA PER I MINORENNI

TSM - TRIBUNALE DI SOVRILIANZA PER I MINORENNI

COSTO PRO-CAPITE (2)	€ 843
----------------------	-------

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(2) = il costo pro-capite è stato stimato ed è pertanto approssimativo, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno: i costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione (vedi anche tabelle successive)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

COSTI TOTALI E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE DEL  
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)

ANNI 1995 - 2016

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) IN TERMINI NOMINALI

	Costi totali (in termini nominali)	Persone ammesse	Costi pro-capite stimati (in termini nominali e su base triennale)
1995	€ 4.069.059	15.000	---
1996	€ 6.655.837	21.164	---
1997	€ 10.214.341	26.911	---
1998	€ 16.619.370	34.886	€ 531
1999	€ 21.269.643	41.074	€ 580
2000	€ 32.467.599	44.201	€ 684
2001	€ 31.811.461	58.560	€ 712
2002	€ 45.153.318	75.534	€ 761
2003	€ 61.435.329	65.500	€ 776
2004	€ 65.916.220	76.483	€ 864
2005	€ 88.177.241	103.009	€ 991
2006	€ 79.125.125	100.029	€ 952
2007	€ 87.867.315	97.951	€ 913
2008	€ 86.908.775	98.594	€ 844
2009	€ 87.615.583	95.527	€ 885
2010	€ 88.385.214	104.205	€ 900
2011	€ 95.664.056	111.163	€ 911
2012	€ 99.766.065	117.493	€ 913
2013	€ 100.866.542	129.591	€ 890
2014 (*)	€ 88.159.228	135.746	€ 806
2015 (*)	€ 112.662.791	141.130	€ 788
2016 (**)	€ 141.769.784	156.454	€ 843

COSTI TOTALI (1) E STIMA DEI COSTI PRO-CAPITE (2) IN TERMINI REALI (a prezzi 2016)

	Costi totali (in termini reali)	Costi pro-capite stimati (in termini reali e su base triennale)	INDICE istat
1995	€ 5.977.447	---	1.469
1996	€ 9.411.353	---	1.414
1997	€ 14.197.933	---	1.390
1998	€ 22.685.303	€ 734	1.365
1999	€ 28.586.400	€ 789	1.344
2000	€ 42.532.554	€ 912	1.310
2001	€ 40.591.424	€ 930	1.276
2002	€ 56.261.034	€ 969	1.246
2003	€ 74.705.360	€ 962	1.216
2004	€ 78.572.134	€ 1.050	1.192
2005	€ 103.343.726	€ 1.180	1.172
2006	€ 91.629.668	€ 1.114	1.149
2007	€ 99.290.066	€ 1.051	1.130
2008	€ 95.165.108	€ 948	1.095
2009	€ 95.238.139	€ 977	1.087
2010	€ 94.572.170	€ 976	1.070
2011	€ 99.681.946	€ 970	1.042
2012	€ 100.863.491	€ 949	1.011
2013	€ 100.866.542	€ 906	1.000
2014 (*)	€ 87.982.909	€ 809	0.998
2015 (*)	€ 112.558.128	€ 787	0.999
2016 (**)	€ 141.769.783	€ 842	1.000

AVVERTENZA: I DATI NON Pervenuti DEGLI ANNI 2005-2016 SONO STATI STIMATI

NOTA (\*): la Legge n. 147 del 27/12/13 ha ridotto di 1/3 gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato

NOTA (\*\*): la Legge n. 208 del 28/12/15, ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

(1) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

(2) = i costi pro-capite sono stati stimati e sono pertanto approssimativi, pur potendo dare comunque un'idea del fenomeno. I costi totali dell'anno in esame si riferiscono, infatti, a persone ammesse di cui è ignoto il numero effettivo, in quanto l'esborso può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

La stima dei costi pro-capite è stata qui questa volta ottenuta rapportando i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse di un intero triennio sfalsato però di un anno (invece negli anni trascorsi i costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando gli importi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente; si è visto però che si ottenevano in effetti stime poco robuste in termini statistici)



\*170960022360\*